

**TRIBUNALE DI RIETI - Sezione lavoro – sentenza del 22 gennaio 2019**

**LA QUALIFICAZIONE DELLA IPOTESI DI "MERO DISSENSO DIAGNOSTICO"**

*Nell'ipotesi in cui le censure mosse alla perizia, dal ricorrente, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, si verte, nell'ipotesi di c.d. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte.*

TRIBUNALE DI RIETI - Sezione Lavoro

in persona del giudice, dott. Rosario CARRANO

all'udienza del 22 gennaio 2019, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

ex art. 429, 1 comma c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 442 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018, vertente

TRA

D.B., elettivamente domiciliata in Roma, via Valdinievole, n. 11, presso lo studio dell'avv. Ester Ferrari Morandi, dal quale è rappresentata e difesa per delega in atti;

RICORRENTE

E

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in Rieti, alla Via Cintia n. 42 presso l'Ufficio legale della Sede Inps di Rieti, rappresentato e difeso dall'avv. S. Carolla;

CONVENUTO

**OGGETTO:** opposizione ex art. 445-bis, co. 6, c.p.c.

**Svolgimento del processo - Motivi della decisione**

Con ricorso depositato il 28.03.2017, la sig. D.B., ha adito il Tribunale di Rieti, in funzione di Giudice del Lavoro, con ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., per ivi sentir dichiarare la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento in proprio favore dell'indennità di accompagnamento. Ha dedotto di avere presentato apposita domanda amministrativa in data 10.02.2014, volta ad ottenere il riconoscimento della prestazione, che tuttavia non è stata accolta.

Ritenuto ingiusto il provvedimento dell'INPS di rigetto della domanda, il ricorrente ha adito il Tribunale di Rieti concludendo come sopra. Si è costituito l'Inps, contestando la sussistenza in capo all'istante del requisito sanitario.

Nell'ambito del procedimento è stata disposta CTU medico-legale che ha concluso per la insussistenza del suddetto requisito.

Ritenuta erronea la valutazione operata dal consulente in sede di accertamento tecnico preventivo, il ricorrente ha proposto ricorso in opposizione chiedendo, previo rinnovo della consulenza tecnica, il riconoscimento del diritto azionato e la condanna dell'Inps al pagamento dei ratei maturati e maturandi della prestazione richiesta oltre accessori, vittoria di spese da attribuire al procuratore antistatario.

Si è costituito l'INPS, eccependo preliminarmente l'inammissibilità della domanda, ex art. 445-bis, comma 6, per mancata specificazione dei motivi di contestazione; nel merito, ha dedotto la infondatezza della domanda ovvero la insussistenza dei presupposti di legge per la concessione del beneficio e/o dei requisiti costitutivi sia sanitari che di erogazione della prestazione. Ha concluso, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda e la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.

Udita la discussione orale delle parti la causa veniva discussa e decisa con pubblica lettura del dispositivo e contestuale motivazione.

La domanda non è fondata.

Invero, dall'esame del ricorso in opposizione, è emerso come la ricorrente si sia limitata a ripetere le osservazioni critiche mosse nei confronti della consulenza tecnica d'ufficio, rispetto alle quali il CTU ha già fornito adeguata risposta in quella sede, con motivazioni che qui si condividono (cfr. consulenza tecnica d'ufficio e risposta alle note critiche).

In particolare, nel caso in esame, il consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di accertamento tecnico preventivo ha condivisibilmente concluso affermando che parte ricorrente è affetta dalle patologie, indicate meglio in perizia, le quali tuttavia non integrano un quadro di tale gravità da determinare il riconoscimento dei benefici economici richiesti (indennità di accompagnamento).

Ritenuto pertanto esaustivo ed esauriente e come tale utilizzabile anche nella presente sede l'accertamento peritale acquisito nel giudizio per accertamento tecnico preventivo, si ritiene di non dovere accogliere l'istanza di rinnovo delle operazioni peritali avanzata dalla parte ricorrente.

Invero, come recentemente affermato anche dal Tribunale di Roma, "Nel caso di specie, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte" (Trib. Roma, sez. lav., 2 maggio 2017).

Pertanto, la domanda, per tutte le ragioni esposte, va conclusivamente, rigettata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Per quanto riguarda le spese processuali ai sensi dell'art. 42, comma 11, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 conv. con mod. nella L. 24 novembre 2003, n. 326, che ha sostituito l'art. 152 disp.

att. c.p.c., in caso di soccombenza il ricorrente non può essere condannato al pagamento delle spese processuali, quando risulti titolare nell'anno precedente a quello della pronuncia di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76, commi da 1 a 3 e 77 del T.U. sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al DPR n. 115 del 2002. L'interessato che nell'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio si trovi nelle condizioni economiche menzionate deve formulare apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni del ricorso e deve impegnarsi a comunicare le variazioni finché il processo non sia definito.

Nel caso di specie, visto il deposito di dichiarazione resa e sottoscritta dalla parte ricorrente ex art. 152 disp. att. c.p.c., si dichiara quest'ultima non tenuta al pagamento delle spese di lite. Per le stesse ragioni le spese di CTU, liquidate con separato decreto, restano definitivamente a carico dell'INPS.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Rieti in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:

- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese del procedimento;
- pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell'INPS.

Così deciso in Rieti, il 22 gennaio 2019.

Depositata in Cancelleria il 22 gennaio 2019.